

STATUTO DELLA SOCIETA' PESCARAINNOVA S.R.L.

I. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "PESCARAINNOVA S.r.l."

Art. 2 SCOPO

La società ha i seguenti scopi:

- sostenere lo sviluppo della "Società dell'Informazione" nel territorio pescarese, favorendo la diffusione dei suoi benefici ai cittadini, alle imprese ed agli Enti delle comunità locali che ne fanno parte, con particolare attenzione a quelle a rischio di marginalità economica, territoriale o demografica;
- favorire a tutti i livelli l'implementazione di un modello di sviluppo locale basato sulla valorizzazione dell'"economia della conoscenza" in grado di realizzare una crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;
- perseguire l'uso diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione nel territorio per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa, attraverso l'e.government, l'incremento del grado di partecipazione attiva dei cittadini (e.democracy), l'accesso facilitato alla formazione iniziale e continua (e.learning), il miglioramento della qualità e della accessibilità dei servizi sanitari (e.health), lo sviluppo di un ambiente favorevole al mantenimento ed all'attrazione di attività produttive (e.business) e la diffusione della conoscenza del territorio e delle sue valenze (e.tourism);
- assicurare la disponibilità di tutti i servizi a valore aggiunto resi possibili dalle nuove tecnologie ai cittadini, alle imprese ed agli Enti del territorio provinciale anche attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni applicative, garantendo la loro manutenzione ed implementazione nel tempo al fine di migliorarne la qualità e l'efficacia;
- garantire l'affiancamento continuo degli Enti soci, focalizzandosi sui fabbisogni del relativo sistema locale di riferimento, seguendo criteri di omogeneità funzionale e considerando il livello di infrastrutture del territorio, ottenendo la riduzione del margine di ritardo degli Enti stessi rispetto al progressivo diffondersi dei processi di innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- assicurare alla compagine societaria le economie di scala necessarie a rendere economicamente possibile fruire di adeguati servizi infrastrutturali, formativi e di

supporto alle decisioni, garantendo ai singoli Enti, specie a quelli più piccoli, il sostegno tecnologico, organizzativo e gestionale in grado di consentire loro un'operatività paragonabile a quelle degli Enti di medie e grandi dimensioni;

- facilitare la creazione di un'efficiente rete di cooperazione tra gli Enti finalizzata alla condivisione delle competenze tecniche, normative, organizzative ed amministrative proprie di ciascuno dei soci ed alla crescita del relativo patrimonio di professionalità interne ed esterne.

Art.3 OGGETTO

La società svolgerà le seguenti attività:

- a. erogazione di servizi infrastrutturali ed applicativi di tipo digitale in modalità tradizionale, interattiva ed ASP per gli Enti associati, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di comunicazione e trasporto dati;
- b. gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi e soluzioni di front-end e di back-end per l'accesso dell'utenza e la modernizzazione dei servizi degli Enti associati, inclusi i portali web delle singole Amministrazioni, e monitoraggio della qualità dei servizi resi;
- c. organizzazione e circolazione dei flussi informativi e documentali tra i singoli Enti e tra questi e la struttura centrale e le altre Pubbliche Amministrazioni (anche ai fini di cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni);
- d. organizzazione, coordinamento e gestione della multicanalità di accesso ai servizi degli Enti associati e dei rapporti con le organizzazioni ed i partners terzi a tal scopo coinvolti;
- e. definizione della policy e degli standard di sicurezza e gestione dei relativi servizi;
- f. diffusione e riuso delle soluzioni nell'ambito della Pubblica Amministrazione Locale regionale e non;
- g. supporto e affiancamento tecnico e consulenziale del personale degli Enti associati e dei relativi utenti finali nella fruizione dei sistemi e dei servizi suddetti e formazione iniziale e continua degli stessi nelle attività oggetto della società;
- h. coordinamento e supporto delle iniziative di comunicazione e diffusione della società dell'Informazione sul territorio;
- i. consulenza e affiancamento tecnico e normativo degli Enti associati in materia di innovazione, sviluppo territoriale della Società dell'Informazione, informatizzazione, riorganizzazione e snellimento dei servizi e delle procedure;
- j. elaborazione di progetti e candidature per finanziamenti ed opportunità agevolative comunitarie, nazionali e regionali in materia di innovazione degli Enti Locali e sviluppo territoriale della Società dell'Informazione.

Per il miglior conseguimento dello scopo sociale la Società potrà compiere tutte le

operazioni commerciali ed industriali, mobiliari e immobiliari nonché tutte le altre comunque connesse sia direttamente che indirettamente con lo scopo sociale, escluse quelle previste dalle leggi n.1 del 2 gennaio 1991 e n. 197 del 5 luglio 1991 e Legge 58/98.

Ai sensi della vigente normativa la società può svolgere solo attività in House, con l'espletamento dei servizi nei confronti degli enti soci e loro cittadini.

Ai sensi del Decreto Legge 112/2008 non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società o Enti, se non strettamente necessari ai fini organizzativi.

Art. 4 SEDE

La società ha sede nel Comune di Città S. Angelo e sede operativa nel comune di Pescara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere, in Italia, unità locali, ovvero trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci la decisione in merito all'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 5 DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 6 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci, con il consenso di almeno due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso spettante ai soci dissenzienti.

Art.7 SOCI

Possono essere soci: Enti Locali, Enti Pubblici, Aziende Pubbliche, Società a capitale interamente pubblico. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione, che sarà istruita dall'Organo amministrativo, subordinata all'espresso gradimento dei soci. Il Gradimento all'ammissione di nuovi soci è espresso dai soci stessi con la unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato in caso di diniego.

Si procederà al conseguente aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione dei soci esistenti. L'organo amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo in conformità dell'articolo 2439 del Codice Civile.

II. CAPITALE

Art. 8 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. La società, con delibera da assumere in forma assembleare, può emettere titoli di debito, nei limiti e alle condizioni di legge.

Art. 9 TRASFERIMENTO QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora il socio intenda cedere, tutto o in parte, la propria partecipazione, deve farne previa offerta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alla partecipazione già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto. L'offerta in prelazione dovrà precisare il nominativo dell'acquirente, il prezzo o corrispettivo della cessione o le modalità di pagamento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci dovranno dichiarare per iscritto all'offerente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendano esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione posseduta e se siano disponibili ad acquistare ed in quale misura la partecipazione rimasta eventualmente non optata.

Art. 10 RECESSO

Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 2473 del c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dall'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

In caso di recesso la partecipazione sarà rimborsata al socio con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

III. NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.11 AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre Consiglieri o da un Amministratore Unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci e dovranno essere scelti tra persone che assicurino indipendenza ed imparzialità nell'esercizio della carica e posseggano esperienza riconosciuta, almeno quinquennale, di tipo manageriale o nelle materie della Società dell'Informazione, di cui agli scopi ed alle attività sociali indicate agli artt. 2 e 3 dello statuto.

Art. 12 NOMINA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo la durata annuale del primo organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo, e sono rieleggibili. La loro nomina da parte dei soci avverrà secondo la seguente modalità:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico sono indicati dalla Provincia di Pescara;
- un membro del Consiglio di Amministrazione sarà designato su indicazione congiunta dei Comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 5.000 (cinquemila);
- un membro sarà nominato su designazione congiunta dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 (cinquemila).

Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tale caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso allo stesso.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 14
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con lettera raccomandata, fax, o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, e per almeno due volte l'anno, in occasione della approvazione del bilancio secondo i termini di legge, nonché nel periodo da agosto a settembre per la approvazione del bilancio preventivo, del piano strategico finanziario, ed investimenti e strategia per l'annualità successiva.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e l'assunzione delle stesse con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; in sede di nomina, possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Possono essere nominati direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma del Codice civile.

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di sottoporre ai soci sulle seguenti materie:

avanzamento dei programmi e progetti attraverso report al 30/09 in concomitanza con il

provvedimento sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e la verifica degli equilibri degli enti soci;

budget previsionale dell'anno successivo da presentare ai soci in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione;

relazione a consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente, che accompagna il bilancio di esercizio evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto quelli previsti nel budget.

Art. 16 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione od ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 17 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e, deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Tale decisione sarà assunta dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 19 COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 20

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Art. 21

CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla data della successiva assemblea; essa deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 22

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società, ove non venga nominato il revisore.

IV. DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23

DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla decisione dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, il loro eventuale compenso e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.
- g) budget annuale
- h) piano industriale triennale
- l) convenzioni con gli enti soci;
- m) programma triennale fabbisogno personale

Art. 24 REGOLAMENTO

Con apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo, approvato all'unanimità dai soci, saranno disciplinate le modalità di partecipazione dei singoli Comuni, specie di quelli minori, alle scelte strategiche e alla definizione delle strategie di sviluppo della Società, le modalità e gli strumenti per rendere effettivo il controllo analogo.

Art. 25 DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

- a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) quelle per le quali un terzo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma elettronica. Il proponente, qualsiasi socio o qualsiasi componente dell'organo amministrativo può pretendere che il termine

concesso nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun socio decorra dal settimo giorno - o altro termine - successivo a quello fino al quale ciascuno dei soci può far pervenire al proponente e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente circolarizzate dall'organo amministrativo per essere portate a conoscenza di ciascun socio con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione scritta, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione scritta, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o elettronica, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la partecipazione di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione scritta, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

Art. 27

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione scritta ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo

o elettronico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o elettronica) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione scritta ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione scritta, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Art. 28 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci e la sua quota di partecipazione viene detratta dal computo necessario al raggiungimento delle maggioranze qualificate stabilite dal presente statuto.

Art. 29 ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie riservate di cui al precedente art. 23, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori, o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito entro otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al numero domicilio risultante dai libri sociali. In caso di urgenza la suddetta convocazione potrà essere effettuata a mezzo di e-mail anche tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione che si sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere disposto e spedito dai soci che rappresentino almeno il 15 per cento del capitale.

Art. 30

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore delegato o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti in subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 32 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto ai sensi di Legge.

Art. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti al numero 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolare decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3, C.C.

V. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 34 ESERCIZI SOCIALI BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 35 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo

Art. 36 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare a norma dell'articolo 2497 bis C.C. la propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle Imprese.

Art. 37 RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività da essa svolta, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie, e informazioni in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività societarie o da queste derivate.

Art. 38
NORME FINALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, al D.lgs 17 gennaio 2003 n.6, D.lgs 17 gennaio 2003 n.5, alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F/to: De Gregorio Gianfranco

F/to: Barbara Amicarelli Notaio